



COMUNE DI LIMENA

Provincia di Padova

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23

OGGETTO:

NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO IN ATTUAZIONE DELL'INTESA STATO-REGIONI-ENTI LOCALI DEL 20.10.2016 E SUCCESSIVI ATTI REGIONALI DI RECEPIMENTO- APPROVAZIONE

L'anno **duemilaventi** il giorno **trenta** del mese di **settembre** alle ore **19:00**, con inviti diramati in data utile Nella sala delle adunanze, previamente convocata si è riunito il consiglio comunale.

Eseguito l'appello risultano:

TONAZZO STEFANO	P	MAGRO NICOLETTA	A
TURETTA CRISTINA	P	PACCAGNELLA ELEONORA	P
BARICHELLO JODY	P	SCARSATO DIEGO	P
FACCIN GIOVANNI	P	BARICHELLO IRENE	A
SABBADIN DANIELE	P	MEGGIOLARO MARINO	P
MARTINELLO MAURIZIO	P	ALIBARDI GIUSEPPINA	P
FAVARO DANIELA	P		

Assessore esterno:

CORSO MICHELE	P
---------------	---

Il Sig. FAVARO DANIELA assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. Partecipa alla seduta il Sig. PERUZZO ROBERTO nella sua qualità di Segretario Comunale.

Vengono nominati scrutatori i sigg.:

FACCIN GIOVANNI

SABBADIN DANIELE

ALIBARDI GIUSEPPINA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE

F.to FAVARO DANIELA

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

IL SEGRETARIO

F.to PERUZZO ROBERTO

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art 1c.87)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO IN ATTUAZIONE DELL'INTESA STATO-REGIONI-ENTI LOCALI DEL 20.10.2016 E SUCCESSIVI ATTI REGIONALI DI RECEPIMENTO- APPROVAZIONE

PREMESSO che:

- l'art. 4, comma 1-sexies, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), introdotto dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 164/2014, ha stabilito che Governo, Regioni ed Autonomie Locali, in sede di Conferenza Unificata, concludessero accordi ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 281/1997 o intese ai sensi dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare, su tutto il territorio nazionale, le norme e gli adempimenti in materia edilizia;

- il 20 ottobre 2016, nella Conferenza Unificata tra Stato, Regioni ed Autonomie Locali viene sancita l'Intesa, pubblicata nella G.U. n. 268 del 16/11/2018, che all'art. 1 ha approvato il Regolamento edilizio-tipo, costituito dallo schema di regolamento edilizio di cui al citato art. 4, comma 1-sexies, del Testo Unico dell'Edilizia, dalle definizioni uniformi e dalla raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia. I passaggi dell'Intesa di maggiore interesse in questa sede, possono essere così sintetizzati:

- a) le regioni ordinarie provvedono, entro 180 giorni dalla sua sottoscrizione, al recepimento dello schema di regolamento edilizio-tipo, delle definizioni tecniche uniformi e all'integrazione e modificazione, in conformità alla propria normativa regionale vigente, della raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia;
- b) l'atto di recepimento regionale stabilisce anche i metodi, le procedure e i tempi, comunque non superiori a 180 giorni, da seguire per l'adeguamento comunale, comprese specifiche norme transitorie volte a limitare i possibili effetti dell'adeguamento sui procedimenti in itinere (permessi di costruire, Scia, sanatorie, piani attuativi, progetti unitari convenzionati);
- c) decorso il termine fissato nell'atto regionale di recepimento entro il quale i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi, le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili;
- d) lo Stato, le regioni ordinarie e i comuni si impegnano all'aggiornamento della raccolta delle norme che interessano l'edilizia, secondo le proprie competenze, nonché a pubblicarle sui rispettivi siti web istituzionali;
- e) il recepimento delle definizioni uniformi non comporta modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti (cd. principio della "invarianza urbanistica").

- la Regione Veneto ha ottemperato all'Intesa con la pubblicazione, nel B.U.R. n. 116 del 1° dicembre 2017, della D.G.R.V. n. 1896 del 22 novembre 2017, con la quale è stato recepito il Regolamento edilizio-tipo approvato dalla Conferenza Unificata e fissato in 180 giorni, dalla data della deliberazione, il termine entro il quale i comuni avrebbero dovuto adeguare i propri regolamenti edilizi. Inoltre, ritenendo opportuno omogeneizzare i contenuti tipici dei regolamenti edilizi comunali, in occasione della loro modifica, anche al fine di semplificare il rapporto con le amministrazioni da parte di cittadini, imprese e tecnici, la Regione ha demandato al TTP (Tavolo Tecnico Permanente) regionale, in collaborazione con l'ANCI, il compito di elaborare apposite Linee-Guida e/o suggerimenti operativi. L'iniziativa regionale volta all'elaborazione di un testo regolamentare il più possibile condiviso si è posta in perfetta continuità, sia con lo spirito dei lavori della Conferenza Unificata Stato, Regioni ed Enti

Locali (estendere a tutto il territorio nazionale definizione identiche dei parametri edilizi), sia con l'esigenza di salvaguardare l'autonomia dei comuni veneti.

- all'indomani dell'atto di recepimento, è stato avviato l'iter per la redazione di un modello regionale di regolamento edilizio, con la costituzione di un gruppo di lavoro formato da alcuni comuni, sotto il coordinamento dell'ANCI Veneto e del Tavolo Tecnico Permanente (TTP). I lavori si sono conclusi con la pubblicazione, nel B.U.R. n. 51 del 25/05/2018, della D.G.R.V. n. 669 del 15 maggio 2018, di approvazione delle "Linee Guida e suggerimenti operativi" (allegato A) e delle "Definizioni Uniformi" (allegato B);

- in particolare nell'Allegato B viene riportato il Quadro delle definizioni uniformi di cui all'Allegato A dell'Intesa, con la precisazione della loro "incidenza sulle previsioni dimensionali", mentre l'Allegato A, relativo alle "disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia", riporta articolo per articolo, una esemplificazione dei contenuti normativi che i comuni possono utilizzare per l'adeguamento del proprio regolamento; tali contenuti integrabili e/o modificabili da parte dei Comuni dovranno comunque far salvi gli aspetti cogenti dell'Intesa, ovvero lo schema (indice), le "Definizioni Uniformi" e l'elenco delle disposizioni nazionali e regionali incidenti in materia.

- per conformare i contenuti delle disposizioni regolamentari fornite dalla Regione alla specificità, alle caratteristiche e alla storia edilizia del territorio, i comuni della Comunità Metropolitana di Padova (CO.ME.PA.) hanno promosso la costituzione di un ulteriore gruppo di lavoro che ha visto il coinvolgimento di 19 amministrazioni comunali per la redazione di un testo regolamentare il più possibile condiviso, fatte salve le specificità locali;

- al fine di meglio armonizzare i contenuti del nuovo Regolamento Comunale nonché per implementarlo rispetto all'indice del regolamento edilizio vigente e allo stesso RET, si è provveduto a dare incarico al dott. Buggin Antonio;

- nel rispetto del comma 1 dell'art 4 del DPR 380/2001 che recita "Il regolamento che i Comuni adottano ai sensi dell'articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.", il documento oggetto di approvazione introduce delle innovazioni rispetto al testo precedente, con lo scopo di perseguire obiettivi di semplificazione per i cittadini e le imprese, qualità del costruire e degli spazi aperti e di sostenibilità ed efficienza energetica;

- in particolare, il nuovo Regolamento Edilizio, redatto nell'idea di avere uno strumento flessibile ed in grado di reggere all'attuale "dinamismo legislativo" introduce le novità principali che possono essere sintetizzate come di seguito:

- a) introduzione delle procedure esclusivamente telematiche anche per i procedimenti dello Sportello Unico per l'Edilizia, in analogia allo Sportello Unico per le Attività Produttive;
- b) definizione di norme flessibili atte a garantire il riutilizzo ed il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente sia per l'insediamento di attività economiche che residenziali, con specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e non;
- c) inserimento di una parte dedicata ai requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo;
- d) caratteristiche degli edifici ad energia quasi zero – Edifici NZEB;

e) introduzione di disposizioni per la realizzazione degli spazi aperti pubblici o di uso pubblico, con particolare attenzione alla disciplina dell'occupazione del suolo pubblico mediante dehors stagionali o permanenti;

- in merito al recepimento delle “Definizioni Uniformi”, osservato che la definizione dei parametri urbanistici ha effetti diretti sul dimensionamento dello strumento urbanistico, la Regione con la citata delibera n. 669/2018, ha “preso atto che, in ossequio al già citato principio di “invarianza urbanistica” anche una volta adeguati i regolamenti edilizi comunali al RET, le definizioni uniformi aventi incidenza sulle previsioni dimensionali potranno esplicare la loro capacità conformativa solo a seguito della successiva approvazione di strumenti urbanistici redatti in funzione di tali definizioni”;

- infatti, per evitare che i Comuni dovessero attivare appositi procedimenti di variante dei loro strumenti urbanistici una volta adeguati i regolamenti edilizi comunali al RET, il legislatore regionale ha ritenuto opportuno disciplinare tale fattispecie coordinandola con quella concernente la variante urbanistica prevista dalla normativa in tema di contenimento del consumo di suolo, ovvero la variante finalizzata all'adeguamento ai contenuti della deliberazione regionale di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) della L.R.V. 14/2017. A tal fine, l'art. 48 ter della L.R.V. n. 11/2004, all'uopo introdotto con L.R. n. 15/2018, ha rinviato nel tempo l'applicazione delle definizioni uniformi aventi incidenza urbanistica, incompatibili con quelle contenute nei regolamenti edilizi e nelle norme tecniche degli strumenti urbanistici vigenti, prevedendo che trovino applicazione a far data dall'efficacia della suddetta variante.

- per quanto sopra esposto, quindi, come previsto dall'articolo 1.0.3 comma 2, del regolamento in approvazione, le seguenti “Definizioni uniformi”, aventi incidenza sulle previsioni dimensionali:

1. Superficie territoriale
2. Superficie fondiaria
3. Indice di edificabilità territoriale
4. Indice di edificabilità fondiaria
5. Carico urbanistico
6. Dotazioni Territoriali
7. Sedime
8. Superficie coperta
11. Indice di copertura
12. Superficie totale
13. Superficie lorda
14. Superficie utile
15. Superficie accessoria
16. Superficie complessiva
17. Superficie calpestabile
18. Sagoma
19. Volume totale o volumetria complessiva
20. Piano fuori terra
21. Piano seminterrato
22. Piano interrato
23. Sottotetto
24. Soppalco
25. Numero dei piani
26. Altezza lorda
28. Altezza dell'edificio

29. Altezza utile

esplicheranno la loro efficacia giuridica a seguito dell'entrata in vigore del primo strumento urbanistico approvato successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, che le utilizzerà in sede di redazione ed elaborazione;

- si ritiene inoltre opportuno evidenziare che, come disposto dalla DGRV 1896/2017 e riportato all'art. 5.0.2 del nuovo R.E., le "Definizioni Uniformi" non trovano applicazione nei Piano urbanistici attuativi approvati prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento edilizio ed inoltre non sono altresì applicabili le norme del nuovo R.E. ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del Regolamento, nei seguenti casi:

- a) titoli abilitativi edilizi, i cui procedimenti siano stati avviati con la presentazione allo sportello unico della domanda di permesso di costruire ovvero delle comunicazioni o segnalazioni, comunque denominate, corredate dagli eventuali elaborati richiesti dalla vigente normativa;
- b) piani urbanistici attuativi, i cui procedimenti siano stati avviati con la presentazione al Comune della proposta corredata dagli elaborati necessari ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
- c) nel caso di opere abusive, i cui procedimenti siano già stati avviati con la presentazione allo sportello unico della domanda di sanatoria, corredata dagli eventuali elaborati richiesti dalla vigente normativa;

- in merito alla procedura da adottare per l'approvazione del nuovo Regolamento Edilizio, si prende atto che la D.G.R.V. n. 669/2018 ha stabilito che, mentre la variante necessaria all'adeguamento del Piano degli Interventi alle nuove definizioni dei parametri edilizi aventi incidenza sul dimensionamento del piano, seguirà la procedura urbanistica di cui alla L.R.V. n. 11/2004 e s.m.i., le modifiche al Regolamento Edilizio comunale successive al suddetto adeguamento saranno effettuate ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- l'entrata in vigore delle norme in approvazione comporterà la contemporanea abrogazione di precedenti norme regolamentari comunali, variamente denominate, in contrasto con quanto stabilito, e del precedente Regolamento Edilizio;

PRESO ATTO che l'incarico di redazione del nuovo regolamento edilizio è stato affidato al Dott. Buggin Antonio come da determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 208 del 08.11.2019;

VISTO l'allegato "Regolamento Edilizio" adeguato al Regolamento Edilizio Tipo (RET) ai sensi della DGRV n. 1896 del 22.11.2017 e della successiva DGRV n. 669 del 15.05.2018;

ACQUISITO il parere della Commissione edilizia nella seduta n. 32 del 16.09.2020;

VISTA l'Intesa, sancita in sede di Conferenza Unificata Governo Regioni ed Autonomie Locali il 20.10.2016 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016, n. 268,

VISTE le Deliberazioni di Giunta Regionale del Veneto:

- n. 1896 del 22 novembre 2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 116 del 1° dicembre 2017;

- n. 669 del 15 maggio 2018, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 51 del 25 maggio 2018.

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO l’art. 48 ter della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”;

VISTO l’art. 64, comma 6 dello Statuto Comunale;

DATO ATTO che alla presente deliberazione sono allegati i pareri di Legge previsti dall’articolo 49 del D.Lgs 267/2000, ed acquisiti i pareri favorevoli;

SI PROPONE

1. le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare l’allegato Regolamento Edilizio, che disciplina l’attività edilizia comunale, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dell’Intesa 20 ottobre 2016, sancita in sede di Conferenza Unificata Governo Regioni ed Autonomie Locali, della D.G.R. Veneto n. 1896 del 22 novembre 2017 e della D.G.R. Veneto n. 669 del 15 maggio 2018;
3. di dare atto che le seguenti “Definizioni uniformi”, aventi incidenza sulle previsioni dimensionali:
 1. Superficie territoriale
 2. Superficie fondiaria
 3. Indice di edificabilità territoriale
 4. Indice di edificabilità fondiaria
 5. Carico urbanistico
 6. Dotazioni Territoriali
 7. Sedime
 8. Superficie coperta
 11. Indice di copertura
 12. Superficie totale
 13. Superficie lorda
 14. Superficie utile
 15. Superficie accessoria
 16. Superficie complessiva
 17. Superficie calpestabile
 18. Sagoma
 19. Volume totale o volumetria complessiva
 20. Piano fuori terra
 21. Piano seminterrato
 22. Piano interrato
 23. Sottotetto

- 24. Soppalco
- 25. Numero dei piani
- 26. Altezza lorda
- 28. Altezza dell'edificio
- 29. Altezza utile

esplicheranno la loro efficacia giuridica a seguito dell'entrata in vigore del primo strumento urbanistico approvato successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, che le utilizzerà in sede di redazione ed elaborazione;

- 4. di dare atto che le norme del nuovo regolamento edilizio non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, nei seguenti casi:
 - a) titoli abilitativi edilizi, i cui procedimenti siano stati avviati con la presentazione allo sportello unico della domanda di permesso di costruire ovvero delle comunicazioni o segnalazioni, comunque denominate, corredate dagli eventuali elaborati richiesti dalla vigente normativa;
 - b) piani urbanistici attuativi, i cui procedimenti siano stati avviati con la presentazione al Comune della proposta corredata dagli elaborati necessari ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
 - c) nel caso di opere abusive, i cui procedimenti siano già stati avviati con la con la presentazione allo sportello unico della domanda di sanatoria, corredata dagli eventuali elaborati richiesti dalla vigente normativa;

Per i procedimenti su esposti, avviati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, saranno esaminati e conclusi sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle relative istanze;

- 5. di dare atto che ai sensi dell'art. 64 dello statuto comunale l'entrata in vigore del nuovo regolamento edilizio avverrà trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione, dopo che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, e ciò comporterà la contemporanea abrogazione del precedente Regolamento edilizio e di eventuali norme regolamentari comunali, variamente denominate, in contrasto con quanto stabilito;
- 7. di demandare ai vari responsabili dei servizi, ciascuno per quanto di competenza, l'attuazione della presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Nuovo regolamento edilizio in attuazione dell’intesa Stato-Regioni-Enti Locali del 20 ottobre 2016 e successivi atti regionali di recepimento. Approvazione”.

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Udita la discussione riportata:

Alla presenza di n. 11 consiglieri (assenti Magro Nicoletta, Barichello Irene), ed assessore esterno Corso Michele, scrutatori i Consiglieri Sabbadin Daniele, Faccin Giovanni e Alibardi Giuseppina.

La **Presidente del Consiglio Daniela FAVARO**, passando al punto n. 2, in virtù del fatto che gli argomenti 2), recante “Nuovo Regolamento edilizio in attuazione dell’Intesa Stato-regioni-Enti locali del 20 ottobre 2016 e successivi atti regionali di recepimento. Approvazione”, e 3) “Adozione variante al Piano degli Interventi del Comune di Limena per il recepimento del Regolamento Edilizio Comunale ai sensi dell’art. 48 ter della L.R. 11/2004”, sono collegati tra di loro, chiede di svolgere una unica discussione per la uniformità dell’oggetto, ferme restando che si faranno comunque le due votazioni separate. Dà la parola all’Assessore Michele Corso.

Ass. Michele CORSO: Buonasera a tutti. Con questa delibera andiamo ad adottare un nuovo regolamento edilizio, è un regolamento che contiene delle norme molto importanti sul risparmio delle risorse idriche e della cura del verde. Va ricordato che il nuovo regolamento è stato discusso e adottato nella Conferenza della Città metropolitana e che quindi tutte le stesse regole saranno valide per i diciannove Comuni della cintura urbana.

Il nuovo regolamento prevede un punto più importante, che dal 2021 ogni nuova costruzione abbia prestazioni energetiche a impatto quasi zero, idem per le ristrutturazioni. Personalmente poi nel regolamento ho voluto inserire, in accordo con l’Amministrazione anche l’articolo 3.5 dove renderemo obbligatorio l’utilizzo di pitture fotocatalitiche che sono quelle pitture che permettono di neutralizzare tutti gli agenti inquinanti e tramutarli in sostanze innocue.

Questo regolamento è sicuramente importante e strategico per le politiche di questa Amministrazione, che è molto attenta alla sostenibilità; è una cosa molto tecnica, ecco perché abbiamo qui il geom. Alessandro Burattin e il dottor Antonio Buggin che saranno a disposizione per dare a voi maggiori informazioni.

Dott. Antonio BUGGIN: Buonasera a tutti. Il nuovo regolamento edilizio – mi permetto di fare una parentesi – arriva dopo due proroghe fatte dalla Regione del Veneto, l’ultima a dicembre dell’anno scorso, del 23 dicembre che proroga l’ultima scadenza al 30 settembre, per cui entro oggi è necessaria l’approvazione. Perché è necessaria l’approvazione? Perché, se non viene approvato, automaticamente entrano in vigore le definizioni nazionali senza le misure di salvaguardia che noi abbiamo introdotto nel regolamento. Questo vorrebbe dire creare successivamente, nei mesi successivi dei problemi nella fase istruttoria delle pratiche edilizie giacenti.

Perché due proroghe da parte della Regione? Perché a dicembre dell’anno scorso, quando mancavano pochi giorni alla scadenza, dei seicento Comuni del Veneto avevano attuato, approvato il regolamento edilizio solamente il 15 per cento. Ma non perché fossero inadempienti o non avessero tempo di farlo: perché tutti speravano che si andasse al limite e ci fosse una proroga perché l’entrata in vigore di queste nuove definizioni nazionali devo dire

che creano dei problemi soprattutto ai Comuni come quelli del Nord Italia che hanno dei metodi di misurazione, dei metodi di calcolo dei volumi diversi da quelle normative che oggi vengono introdotte. Ne dico solo una che è quella più importante: da domani, quando viene approvato, il tempo della pubblicazione del regolamento: la misura delle distanze non sarà più lineare ma sarà radiale. Cosa significa questo? Significa che, se io ho già comprato un terreno per poter edificare, mentre prima, quando l'ho comprato, stavo solo attento alla distanza se c'era un edificio davanti a quello che io andrò a costruire o eventualmente nel retro, ma non mi preoccupavo di ciò che stava a lato, mi ero già fatto un'idea che lì c'era un volume che potevo costruire; probabilmente adesso, se non l'ho costruito, con le nuove misure devo stare attento anche alle distanze degli edifici che stanno fianco e forse probabilmente non riesco più a fare quell'edificio, devo farlo ridotto, devo farlo diverso da quello con cui ho acquistato un'area che a sua volta aveva un volume edificabile, per cui ho pagato un certo prezzo. Per cui tutti i Comuni speravano sempre di non arrivare a questo, perché voleva dire che tutti quelli che avevano fatto acquisti e non avevano, per i problemi economici, sappiamo tutti delle problematiche che ci sono e poi anche con la contingenza del settore edilizia, stavano rimandando nel tempo la fase attuativa di questi progetti, in qualche modo potrebbero venire adesso ridimensionati e potrebbero innescare delle cause. Cause che ovviamente non potranno avere seguito, perché l'entrata in vigore adesso è decisa da una normativa nazionale e successivamente regionale. La Regione non ha spostato quest'ultima data del 30 settembre.

Cosa abbiamo potuto fare noi? Noi abbiamo fatto un qualcosa che va ad aiutare i progettisti, cioè abbiamo fatto salvi tutti i progetti già presentati, per cui tutti i progetti già presentati che ancora non sono istruiti verranno istruiti con le normative vigenti alla data in cui sono stati presentati. Per cui non li andiamo a rivedere e a modificare. In più tutti i piani attuativi che sono già stati approvati ma non completati: tante lottizzazioni hanno ancora i lotti che non sono realizzati, anche quelli potranno fare fede sulla normativa vigente al momento della loro approvazione. Per cui abbiamo fatto salvo tutto quello che è in itinere.

In più abbiamo fatto un'altra cosa. Siccome il punto successivo è una normativa che viene richiesta dall'articolo 48-ter della legge n. 11 del 2004, che chiede che queste definizioni del regolamento edilizio siano allineate con il Piano regolatore ovviamente perché non ci siano definizioni che da una parte dicono una cosa e sull'altro ne dicono un'altra, per allinearle è necessario poi fare una variante e come le varianti al Piano regolatore hanno un'adozione e un'approvazione, per cui ci saranno quei due o tre mesi di tempo. Per cui il regolamento edilizio noi lo faremo ufficialmente entrare in vigore fra tre mesi.

Oggi mettiamo con questo atto in essere tutte le misure di salvaguardia del regolamento edilizio come abbiamo detto di fare salvi tutti i procedimenti in corso, ma diamo ai professionisti ancora due o tre mesi di tempo per poter chiudere i progetti in corso, fare – fra poco comincia il Giro d'Italia – si sentirà dire “dobbiamo fare il colpo di reni”, cioè bisogna che i professionisti sappiano che hanno due o tre mesi. Se hanno quei problemi che dicevo prima o che potrebbero riscontrare nelle nuove definizioni, hanno ancora due o tre mesi per chiudere. Altrimenti devono pensare al dopo, con le nuove definizioni e praticamente da gennaio ci sarà l'operatività con le nuove definizioni.

Il nuovo regolamento poi ha tutta una serie di operatività diverse. Ad esempio non è più un elaborato del Piano regolatore, per cui il regolamento edilizio è un regolamento, come tutti i regolamenti della polizia rurale o i regolamenti dei rifiuti: quando c'è bisogno di fare una modifica, lo si porta nel primo Consiglio comunale utile, cinque giorni per la pubblicazione ed è già operativo. È un regolamento che snellisce, perché il recepimento del regolamento tipo nazionale va nell'ottica della semplificazione amministrativa, propria del rendere efficace, dare un risultato e una risposta subito ai problemi del territorio, non dopo tre o quattro mesi quando magari non ce n'è più bisogno.

Sono cento pagine, è un lavoro molto grosso. Probabilmente alcune cose non siamo riusciti a farle bene e se ne accorgeranno gli uffici nel momento in cui andranno a istruire qualche pratica particolare. Se così fosse, ci fosse un problema, al primo Consiglio comunale si può

modificare il regolamento e dargli una risposta. Questo è l'impianto di questo regolamento tipo.

Ripeto, arriviamo a questa data che è l'ultima possibile, non possiamo più prorogare e così si mette in moto adesso una macchina tecnica che ha molti vantaggi, perché uno dei problemi che ci sono oggi sono anche i contenziosi con i vicini: oggi non ci vuole molto ad arrivare alle vie legali e abbiamo cercato, per quanto possibile, di normare tutto quello che era possibile normare, ovviamente essendo flessibili, non rigidi ma mettendo le cose chiare, in modo che si dovrebbero ridurre al massimo i possibili conflitti tra vicini, perché magari ci sono interpretazioni diverse della normativa o problematiche mai analizzate che vengono fuori e pertanto, essendo innovative, scontano un punto di vista diverso dei progettisti e degli stessi proprietari. Per cui abbiamo cercato di normare tutto quello che era possibile non solo, come diceva prima l'assessore, anche i nuovi edifici che fra tre mesi sarà obbligo fare, cioè gli edifici a consumo quasi zero, perché entreranno in vigore tra tre mesi, è una legge nazionale che abbiamo già recepito, ma tutta una serie di problematiche. Per esempio nei Comuni tutti gli uffici tecnici facevano, perché c'era un obbligo, i controlli a campione perché è previsto dalla normativa, però non è scritto da nessuna parte come vengono fatti, quali sono le procedure, per cui a volte, quando c'era un contenzioso anche a livello giuridico, il giudice chiedeva "ma i controlli li fate come Comune o no?", e c'era difficoltà a dare una risposta perché non c'erano le procedure codificate. Abbiamo codificato anche quelle. Per cui da quando arriva il progetto all'interno della procedura informatica, perché adesso non si potranno più consegnare copie cartacee ma tutto sarà una procedura informatica, c'è un procedimento di cui rimane traccia, ci sono dei tempi certi, è codificato anche tutto quello che fa l'Amministrazione all'interno di questo procedimento fino ad arrivare al parere finale.

All'interno di questo abbiamo dato anche delle facilitazioni, per esempio il pagamento degli oneri che è possibile farlo rateizzato; venire incontro ai professionisti, visto che il periodo magari può essere anche problematico da questo punto di vista.

Ripeto, forse non tutto siamo riusciti a rendere efficace, ma aspettiamo adesso che i professionisti lo leggano, ci diano indicazioni e senz'altro a dicembre ci sarà bisogno di fare un aggiornamento, perché finché lo stavamo scrivendo a luglio sono già usciti due decreti convertiti in legge, il decreto Semplificazioni e il decreto che ha messo mano alle misure di efficientamento energetico degli edifici e riguardano anche i punti di ricarica delle auto elettriche, per cui senz'altro a dicembre dovremo fare un primo aggiornamento di questa normativa nazionale; se nel frattempo i professionisti ci daranno alcuni consigli, ci daranno alcune indicazioni, cercheremo di renderlo via via aggiornato nel tempo e sempre più efficace rispetto al territorio.

La Presidente del Consiglio Daniela FAVARO, prima di passare all'esposizione del punto 3), in continuità del precedente come detto ad inizio seduta chiede se vi siano domande sul questo illustrato del punto 2. Dà la parola al Consigliere Marino Meggiolaro.

Cons. Marino MEGGIOLARO: Grazie Presidente. Chiedo se questo regolamento che è molto corposo, il tempo che noi abbiamo avuto per guardarlo non è stato moltissimo, la domanda che ci facciamo, architetto, chiedo a lei ma chiedo ovviamente anche al Sindaco e agli assessori: questo regolamento ha la finalità di dare un'impronta a quella che sarà la fisionomia, l'estetica, la fruibilità degli edifici nel nostro Comune? In particolare individua o potrebbe individuare delle zone che abbiano delle caratteristiche precise e significative e vada a salvaguardarle, a valorizzarle, a rendere fruibili gli spazi e gli edifici secondo un'idea che una volta realizzata porti a qualcosa che dal punto di vista progettuale sia pensato in anticipo per ottenere quel tipo di risultato, quel tipo di fruibilità? Guardandolo ci è parso che non contenga una programmazione, una pianificazione del nostro territorio intesa come fra cinque anni, dieci anni, quindici anni, quando queste norme saranno completamente applicate e rese pratiche da chi poi edifica o modifica, vadano in una certa direzione. Faccio un esempio

giusto per capire. Se si ritenga opportuno che l'asse principale del Comune abbia gli edifici che possono avere dei porticati in modo da realizzare una camminata sul porticato. Non so se sono riuscito a rendere l'idea di quello che volevo chiedere.

La **Presidente del Consiglio Daniela FAVARO**, per il chiarimento, dà la parola al dott. Antonio Buggin.

Dott. Antonio BUGGIN: Cerco di darle una risposta in due punti. Primo, questo è diventato un regolamento per cui non è più un braccio operativo del Piano regolatore, non ha valenza territoriale, non ha una corrispondenza con zone territoriali, per cui non ha nessuna corrispondenza con la cartografia.

Nel regolamento c'è un primo impianto del regolamento che a livello nazionale è stato fatto perché tutti i Comuni d'Italia abbiano questo stesso impianto, questa stessa struttura; fatto questo, la Regione Veneto con l'allegato A alla DGR n. 669 del 15 maggio 2018 ha fatto una prima stesura di norme che vanno bene per tutti i Comuni del Veneto e che rappresenta circa il 50 per cento del regolamento edilizio. C'è una DGR che ha dato questa indicazione. Dopo di che, come si diceva, il tavolo COMEPA, cioè dei Comuni attorno a Padova, dal 2018 fino a settembre 2019 si sono riuniti sempre con gli uffici tecnici per fare un altro 40 per cento in modo che un ulteriore approfondimento sia condiviso dall'area metropolitana. Per esempio i gazebo, i pergolati, le tettoie siano elementi comuni. Restava un unico 10 per cento di ogni Comune che faceva parte della storia edilizia. Cioè ci sono dei Comuni (Padova) che puoi fare quanti portici vuoi, non viene conteggiato nel volume; il Comune di Limena ha un certo conteggio del volume storicamente fatto; il Comune di Vigonza ne ha un altro; il Comune di Rubano ne ha un altro; la quantità dei metri quadri del parcheggio che si fa nell'abitazione è diverso Comune per Comune, alcuni scomputano le scale, altri no; la norma nazionale prevede che i Comuni mantengano ognuno quel 10 per cento di specificità tale da non modificare il volume che era previsto originariamente. Pertanto non è che c'era la possibilità di andarlo a calare come si faceva prima in zone territoriali: quello sarà possibile farlo successivamente, quando si farà un'apposita variante al Piano degli interventi in cui si andranno a corrispondere tecniche e tecnologie costruttive ad alcune zone, cosa che adesso il regolamento di per sé non può fare, perché è scollegato dal Piano regolatore.

Sindaco Stefano TONAZZO: Io vorrei ringraziare l'architetto Buggin e il geometra Burattin, che da un po' di tempo si stanno dedicando a un qualcosa che è di per sé complesso, perché la cosa più difficile è stata trovare un comune denominatore con gli altri Comuni e anche calare delle interpretazioni che non sono state semplici. Devo dire che la parte politica ha dato l'incipit di trovare degli accordi, poi i tecnici sono riusciti, anche grazie comunque a delle collaborazioni, COMEPA si è avvalsa di alcune collaborazioni, a far sì che questo regolamento secondo me è importante, è un regolamento che verrà condiviso da tutti i Comuni della Conferenza della Città metropolitana.

Come diceva l'architetto Buggin, non è uno strumento che va a pianificare, ma è uno strumento che va a regolare tutto ciò che deve essere costruito, che deve essere in qualche modo un elemento costruttivo sul nostro territorio. Quindi per me è stato fatto un lavoro importante, c'era questa scadenza che – come diceva l'architetto – è stata due volte per il lockdown tra l'altro, quindi per me è importante che comunque anche gli operatori che sono gli architetti, gli ingegneri e i geometri adesso possono avere uno strumento più efficace per poter lavorare con i Comuni rispetto a ciò che devono presentare come pratiche. Con questa delibera andiamo ad adottare un nuovo regolamento edilizio, è un regolamento che contiene delle norme molto importanti sul risparmio delle risorse idriche e della cura del verde. Va ricordato che il nuovo regolamento è stato discusso e adottato nella Conferenza della Città metropolitana e che quindi tutte le stesse regole saranno valide per i diciannove Comuni della cintura urbana.

Dott. Antonio BUGGIN: Cerco di darle una risposta in due punti. Primo, questo è diventato un regolamento per cui non è più un braccio operativo del Piano regolatore, non ha valenza territoriale, non ha una corrispondenza con zone territoriali, per cui non ha nessuna corrispondenza con la cartografia. Prima si è detto “è corposo, l’abbiamo avuto in poco tempo per leggerlo”: con il tavolo della COMEPA dove erano seduti tutti tecnici comunali si è deciso di fare la concertazione, perché la concertazione è un atto comunque di divulgazione prima di arrivare alla stesura finale solo con gli ordini professionali. Per cui sono stati chiamati tutti gli ordini professionali a cui è stata inviata copia, a loro volta gli ordini professionali l’hanno condivisa con tutti i loro iscritti, per cui tutti i professionisti della provincia di Padova, non solo dei Comuni ma della provincia di Padova hanno avuto modo dai loro ordini professionali di avere – stiamo parlando di settembre/ottobre dell’anno scorso – modo di poterlo vedere, valutare e si è ritenuto che sia un aspetto talmente tecnico che gli appunti e le informazioni che dovevano arrivare fossero solo addirittura filtrate dagli ordini. Non sono stati i professionisti che l’hanno mandata ai Comuni ma l’hanno mandata ai propri ordini, e gli ordini professionali a loro volta non le hanno condivise, valutate e fatte arrivare al tavolo della COMEPA, dove è stata fatta la stesura finale.

Per cui c’è stata tutta questa fase che è talmente tecnica che era impensabile che potesse andare sul territorio, cittadini e imprese, perché si sarebbe snaturata l’operatività congiunta di tutti i tavoli tecnici. Per cui, se un Comune accettava un’osservazione, andava a modificare qualcosa che non era stata condivisa in tutti gli altri diciotto Comuni. Per cui questo passaggio è stato molto difficile, ma ben corposo, ben portato avanti e fatto attraverso gli ordini professionali.

La **Presidente del Consiglio Daniela FAVARO**, per l’esposizione del punto n. 3) da nuovamente la parola al dott. Antonio Buggin, ricordando che al termine della discussione si faranno due votazioni separate per i punti 2) e 3).

Dott. Antonio BUGGIN: La variante non è altro che un recepimento delle definizioni all’interno delle norme del Piano regolatore, per cui riguarda solo le norme dove essendo adesso il regolamento uno strumento giuridico di secondo livello, mentre il Piano regolatore rimarrà uno strumento giuridico di primo livello, significa che, se le norme ho una definizione per esempio di altezza e alla stessa definizione di altezza con un contenuto diverso ce l’ho nel regolamento, continua a prevalere quella del Piano regolatore perché prevale. Per cui abbiamo dovuto toglierle perché altrimenti non avevano valenza quelle che andavamo a insistere, e non abbiamo fatto altro che omogeneizzarle perché non ci siano doppioni. E anche nel mantenere i volumi del repertorio normativo che c’erano prima che siano uguali. Per cui chi adoperava un volume, com’era nella tradizione edilizia di Limena, che era un volume netto, quello che finora c’è alla data di oggi nel repertorio normativo viene interpretato sempre come volume netto.

Successivamente, con le prossime varianti altri volumi, altre definizioni avranno – come dicevamo – una valutazione e una misurazione diversa

La **Presidente del Consiglio Daniela FAVARO**, aprendo la discussione, dà la parola al consigliere Marino Meggiolaro.

Cons. Marino MEGGIOLARO: Scusate, ci sono questioni tecniche che mi ingenerano delle curiosità. Lei ha parlato della priorità di chi comanda in termini di regolamento, architetto Buggin: se c’è discrepanza tra il regolamento edilizio e la variante al Piano degli interventi nel recepire il regolamento, in questo caso la priorità chi ce l’ha? Il regolamento?

Dott. Antonio BUGGIN: La priorità ce l'ha la variante, però abbiamo fatto in modo che, siccome adesso c'è il periodo di salvaguardia fra l'adozione della variante e l'approvazione, perché teoricamente sono sessanta giorni ma più la pubblicazione diventano tre mesi, abbiamo fatto entrare in vigore il regolamento fra tre mesi. Per cui ci sono tre mesi in cui si cercherà con l'aiuto dei tecnici di vedere se ci sono delle incongruenze per fare delle osservazioni e, quando si tornerà in Consiglio fra due o tre mesi, poterle correggere.

Tre mesi perché le pubblicazioni non sono mai immediate, ci vuole un certo tempo fra l'adozione e l'approvazione. Tra mesi in cui si continua con il precedente. Però in questi tre mesi, avendoli tutti e due, bisogna cercare di capire dove sono le incongruenze.

Anche dopo prevale sempre il Piano regolatore, perché è uno strumento giuridico di primo livello, mentre adesso il regolamento edilizio è stato declassato a strumento giuridico di secondo livello. Per dire, non si può fare un'osservazione o un ricorso al TAR sul regolamento edilizio, proprio perché è uno strumento giuridico. Mentre sul Piano regolatore si può fare.

Cons. Marino MEGGIOLARO: Chiedo questo proprio per capire in fase di contenzioso, perché il cittadino in questa fase di interregno cercherà di capire se sta edificando o se sta facendo qualcosa, "mi conviene questo o mi conviene quello? Questo mi dà più spazio, mi dà più possibilità, quest'altro mi limita". Vorrei capire se a fronte del fatto di dire "devo fare presto perché poi non ho più questa possibilità", nel momento in cui viene realizzato in questo modo, se il cittadino si trova nella condizione di dire "non va più bene quello che hai fatto", "ma andava bene quando ho costruito". Evitare il contenzioso in sostanza, evitare che ci sia la presunzione di poter utilizzare uno strumento più permissivo, quando poi in realtà non lo è. Cercavo di capire se avremo conflitti in sostanza?

Dott. Antonio BUGGIN: Conflitti non ce ne sono, possono esserci delle errate interpretazioni senz'altro, magari si possono scrivere meglio i testi; teniamo presente però che il regolamento edilizio non può essere impugnato al TAR: può essere impugnato solo nel momento in cui lo applico, cioè con procedimento edilizio in cui do un diniego o do un'approvazione errata posso impugnare il procedimento edilizio, ma può impugnarlo solo il proprietario, non possono impugnarlo i terzi. Per cui cambia anche lo scenario giuridico su cui si interviene.

La **Presidente del Consiglio Daniela FAVARO**, per un intervento tecnico, dà la parola al responsabile settore edilizia geom. Alessandro Burattin.

Responsabile settore tecnico edilizia: Solo per ribadire quanto già detto da Buggin, che la normativa tecnico-operativa è stata rivista limitatamente a quelle fattispecie che erano già ricomprese nel regolamento edilizio, proprio per evitare che ci siano conflitti di interpretazione fra le due norme.

Ho predisposto delle slides che verranno messe a disposizione dei tecnici, con cui ho estrapolato degli articoli interessanti per i professionisti nel caso in cui presentassero delle pratiche edilizie, quando verrà approvato il regolamento. Quindi è un sunto.

Sono una decina, non vorrei far perdere tanto tempo.

Come già detto da Buggin, il nuovo regolamento è in attuazione dell'intesa Stato-Regioni del 20 ottobre 2016, recepito poi dalla Giunta regionale Veneto con due delibere (n. 1896 del 2017 e la n. 669 del 2018).

L'impostazione di tutto il regolamento è suddivisa in varie parti, parte prima e parte seconda, successivamente ci sono vari titoli e vari capi. La numerazione, la nomenclatura fatta dai vari articoli, peculiarità rispetto a quello che abbiamo adesso, non è più una numerazione progressiva dal n. 1 al n. 100, ma è una numerazione suddivisa per titoli, capi e articoli. Quindi trovate un'elencazione di vari articoli, 3.1.2, rispetto a una numerazione progressiva.

Peculiarità data dal nuovo regolamento edilizio tipo approvato nella Conferenza Stato-Regioni.

La parte prima dispone le parti generali, ho messo i vari articoli più importanti, riferiti ai testi normativi sovracomunali; l'elencazione delle quarantadue definizioni approvate dalla Conferenza Stato-Regioni e alcune ulteriori definizioni (diciotto) di competenza comunale condivise in COMEPA. Quindi li abbiamo detto cos'è la quota zero di riferimento, cos'è un pergolato, gli oggetti e gli sporti come sono definiti, e altre definizioni.

La parte seconda è la funzione dello Sportello unico dell'edilizia, il SUAP, i documenti da allegare alle varie istanze, l'agibilità, i controlli a campione che poc'anzi diceva anche Buggin come dovranno essere effettuati, con che modalità, il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio che il Comune di Limena ha, e della Commissione edilizia. Altri Comuni non hanno una o due di queste commissioni; le procedure per la richiesta di un certificato di esecuzione urbanistica, le istanze di come presentare una richiesta di proroga o il rinnovo dei titoli abilitativi rilasciati e – come già detto da Buggin – il contributo per gli oneri di urbanizzazione, quando e come richiedere la rateizzazione, in che modalità, eccetera; la comunicazione di inizio lavori, cosa presentare, quando presentarla e la comunicazione fine lavori. A seguito della tardiva presentazione di questi documenti scattano purtroppo delle sanzioni che troveremo nell'ultimo capo; come condurre il cantiere, normative da seguire, il cartello di cantiere che caratteristiche deve avere.

Questa è la parte più importante che riguarda i professionisti: le caratteristiche dei vari locali, le altezze, le superfici minime, la dotazione di ogni singolo alloggio, le caratteristiche per la ventilazione, aerazione, illuminazione, il rapporto aeroilluminante, le scale, le dimensioni che devono avere. Qui entriamo proprio nello specifico della progettazione.

Questi invece sono gli aspetti che poc'anzi diceva anche l'assessore che riguardano il costruire sulle aree pubbliche o, meglio, la realizzazione di una strada, del verde pubblico, perché anche il Comune da questo punto di vista dovrà rispettare determinati criteri costruttivi e si fa riferimento ai criteri ambientali minimi. Sono dei decreti attuativi che dice la strada come deve essere realizzata, con che spessore, con quale sottofondo, con quale larghezza. Per le infrastrutture lo stesso.

Questo è quello che diceva prima l'assessore, cioè che vengono date per quanto riguarda il decoro degli edifici a riguardo degli elementi aggettanti e facciate illuminazione, antenne, condizionamento, colore e ornamento delle facciate, che faceva riferimento alle pitture fotocatalitiche, qui si troveranno quegli aspetti che diceva.

Vigilanza e sistemi di controllo fatto dagli organi di polizia amministrativa locale e le norme transitorie riguardo all'aggiornamento del regolamento e sua entrata in vigore.

La Presidente del Consiglio Daniela FAVARO: Se ci sono domande, interventi, altrimenti procederei alla votazione separata delle due delibere. Passiamo alla votazione. Metto in votazione la proposta di delibera iscritta al punto 2 dell'ordine del giorno. Dichiarazioni di voto.

Cons. Diego SCARSATO: Riconosciamo la forte natura tecnica del documento che va a sostituire l'attuale regolamento edilizio datato 1988, che comunque ha seguito parecchie modifiche e questa nuova normativa, recepita dallo Stato e poi dalla Regione e poi dalla Città metropolitana, dà la possibilità di allineare, è positivo il recepimento delle linee guida della sostenibilità, come presentava l'assessore, della diminuzione delle emissioni, della semplificazione, ma anche la trasformazione del regolamento in un regolamento come gli altri in modo da renderlo più fruibile anche al Consiglio comunale stesso, che ha la possibilità con i propri mezzi di andare a modificarlo, perché non possiamo far finta che forte anche la connotazione di adeguare tutti i regolamenti edilizi in aiuto dei professionisti, che quindi possono applicare le stesse regole; con il periodo di "sospensione" di questi tre mesi si va anche a sistemare quelle opere che sono in corso di attuazione; si è andati a identificare le

varie peculiarità già presenti sul territorio, lo storico come si diceva prima edilizio che caratterizza ogni singolo Comune; non troviamo invece una visione del futuro, un'attenzione al cittadino, un miglioramento che può essere portato sul territorio per il futuro e per chi andrà a vivere il territorio in futuro.

Il regolamento che potrà essere discusso poi in Consiglio comunale, spero che il dibattito politico sia costruttivo e possa anche recepire tutte queste cose. Il voto è favorevole

Cons. Giovanni FACCIN: Io direi che è da apprezzare che una volta tanto ci sia un lavoro importante di diversi enti, che venga recepito, che sia stato ben studiato, approfondito dalle categorie, dagli ordini, come ha sottolineato l'architetto. È stato un lavoro effettivamente lungo, è dal 2016 che va avanti e questo comporta una meticolosità del lavoro; che sia stato recepito, proposto dal COMEPA questo è anche a garanzia di una trasversalità di intenti e di voler far bene. Quindi noi andiamo ad approvare un qualcosa che penso possa essere solo che positiva per in primis il paese, per tutti i paesi che vanno a proporlo, per i cittadini che dovranno usufruire di questo regolamento, di coloro che dovranno costruire e anche di tutti gli addetti ai lavori che finalmente hanno un testo unico, semplificato da non addetto ai lavori. Quindi anche il singolo cittadino che si rivolge all'esperto, all'architetto ha una strada ben delineata e speriamo più veloce e anche più semplificata. Quindi il nostro voto è certamente favorevole.

La **Presidente del Consiglio Daniela FAVARO**, pone in votazione il punto 2 dell'ordine del giorno:

Consiglieri presenti:	11
Consiglieri votanti :	11
Consiglieri favorevoli:	11 (unanimità)
Consiglieri contrari:	0
Consiglieri astenuti	0

DELIBERA

Di approvare la proposta di delibera avente oggetto: "Nuovo regolamento edilizio in attuazione dell'intesa Stato-Regioni-Enti Locali del 20.10.2016 e successivi atti regionali di recepimento. Approvazione".

Sulla su estesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 avente ad oggetto:
NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO IN ATTUAZIONE DELL'INTESA STATO-REGIONI-ENTI LOCALI DEL 20.10.2016 E SUCCESSIVI ATTI REGIONALI DI RECEPIMENTO- APPROVAZIONE

VISTO si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Limena, 24-09-2020

**Il Responsabile del Servizio
F.to BURATTIN ALESSANDRO**

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, c.2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1 c.87)

VISTO si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Limena, 28-09-2020

**Il Responsabile del Servizio
F.to Cardin Monica**

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, c.2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1 c.87)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 879 di reg. pubblicazione

Si certifica che copia della presente deliberazione viene inserita all'albo pretorio online per 15 giorni consecutivi da oggi, ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009

Addì, 19-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PERUZZO ROBERTO

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione pubblicata nelle forme di legge **E' DIVENUTA ESECUTIVA** a sensi dell'art.134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PERUZZO ROBERTO

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)

ESECUTIVA IL

30-10-2020

La presente copia è conforme all'originale.

Addì _____
L'incaricato
